

REPERTORIO N. 18009

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NOVARA

Codice Fiscale n.00125680033

Appalto alla **Società CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa** di Bologna (BO) relativo al Servizio di gestione calore di impianti termici e condizionamento di alcuni edifici comunali con combustibile a metano. Dalla stagione 2016/2017 alla stagione 2021/2022. CIG 63670174A4.

(22/07/2016)

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di luglio in Novara, avanti a me **Dott. Marco Brusati** - C.F. BRS MRC 55P04 A752E - Segretario Generale Supplente del Comune di Novara, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Novara in Via Rosselli n. 1, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi:

- da una parte la Dirigente del Servizio Lavori Pubblici **Arch. Elena Nannini**, nata a Firenze il 25/04/1972, C.F. NNN LNE 72D65 D612B, in qualità di rappresentante del Comune di Novara, di seguito per brevità denominato "Comune", presso cui per la carica elegge domicilio, giusta i poteri conferiti con provvedimento sindacale Prot. 71235 Cri 05/5675 del 06/11/2014;

- dall'altra parte **il Dott. Sergio Zaccarelli**, nato a Rolo (RE) il 22/10/1958, C.F. ZCC SRG 58R22 H500P, in qualità di Procuratore della Società **CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa**, di seguito per brevità denominata "Società", presso cui per la carica elegge proprio domicilio, con sede in Bologna (BO) 40129, Via della Cooperazione n. 3, C.F. 02884150588,

come da Procura a rogito Dott. Andrea Errani, notaio in Bologna, Repertorio n. 92143, matrice n. 31218, in data 27/02/2015, registrato a Bologna in data 03/03/2015, al n. 3508 Serie 1T, come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA di Bologna .

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale premettono che:

- con **Deliberazione G.C. n. 149 del 06/05/2015** sono stati approvati la Relazione tecnica, il Capitolato Speciale d'Oneri e il D.U.V.R.I di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., relativi all'appalto del Servizio di gestione calore di impianti termici e condizionamento di alcuni edifici comunali con combustibile a metano, decorrente dalla stagione 2015/2016 e fino alla stagione 2020/2021;

- con **Determinazione a contrarre n. 127 del 12/08/2015** del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, divenuta esecutiva a seguito di visto di regolarità contabile in pari data, sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara e il Capitolato d'oneri aggiornato;

- con la stessa determinazione è stata indetta la gara mediante procedura aperta ex art. 55 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio dalla stagione 2015/2016 e fino alla stagione 2020/2021, stabilendo che l'appalto sarebbe stato aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

- con **Determinazione n. 176 del 26/10/2015** del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- con **Determinazione n. 8 del 01/02/2016** del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, divenuta esecutiva a seguito di visto di regolarità contabile in data 09/02/2016, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato il ser-

vizio alla Società CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;

- con **Determinazione n. 58 del 14/04/2016** del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, divenuta esecutiva a seguito di visto di regolarità contabile in pari data, si è deciso di non accogliere l'istanza di autotutela formulata dalla concorrente 2^a in graduatoria e di confermare la determinazione dirigenziale n.8/2016;

- con **Determinazione n. 122 del 05/07/2016** del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, divenuta esecutiva a seguito di visto di regolarità contabile in data 14/07/2016, preso atto del ricorso presentato dalla concorrente 2^a in graduatoria e della rinuncia alla sospensiva pronunciata in data 15/06/2016 nella seduta presso il TAR Piemonte, con la conseguente possibilità di consegnare il servizio, è stato modificato il periodo di svolgimento del servizio, stabilendo la decorrenza dalla stagione 2016/2017 e fino alla stagione 2021/2022 e confermando l'importo complessivo del servizio in oggetto già approvato con determinazione n. 8/2016;

- il sistema di gestione della Società è conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, come da certificazioni rilasciate da SGS ITALIA S.p.a., con scadenza rispettivamente in data 21/11/2017 e 15/09/2018;

- dal documento unico di regolarità contributiva emesso attraverso il Sistema "DURC ON LINE" con validità fino al 23/10/2016, risulta la regolarità della Società negli adempimenti INPS e INAIL;

- in materia di certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, commi da 52 a 57 della Legge 190/2012 come modificati dall'art. 29 del D.L. 25/06/2014, n. 90, convertito con modifiche dalla legge 11/08/2014 n.114, è stato consultato in via telematica attraverso il sito della Prefettura di Bologna, l'elenco dei forn-

tori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), nel quale risulta inserita dal 18/03/2016, con scadenza 17/03/2017, il **CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa**;

Tutto ciò premesso,

Rilevato che non è ancora pervenuto l'esito delle informazioni antimafia, richieste attraverso il sistema SICEANT in data 15/04/2016 con Prot. PR PEUTG Ingresso 0016421 nei confronti della Società MODUS F.M. S.p.A., consorziata del Consorzio CNS ed esecutrice del servizio, nonché dei rispettivi soggetti previsti dall'art. 85 dello stesso D.L.gs 159/2011;

- Ritenuto comunque, decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art.92, 3° comma del D.L.gs 159/2011, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 153/2014, di procedere alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa;

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto negoziale.

ART. 2) Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce alla Società CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa di Bologna (BO), che come sopra rappresentata accetta, l'Appalto del Servizio di gestione calore di impianti termici e condizionamento di alcuni edifici comunali con combustibile a metano, decorrente dalla stagione 2016/2017 e fino alla stagione 2021/2022.

ART. 3) Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Società per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € **10.209.246,74** (euro diecimilioni-

duecentonovemiladuecentoquarantasei e centesimi settantaquattro) oltre IVA di cui € 10.160.921,06 (euro diecimilionicentosessantamilanovecentoventuno e centesimi zero sei) per l'esecuzione del servizio al netto del ribasso offerto del 11,74% ed € 48.325,68 (euro quarantottomilatrecentoventicinque e centesimi sessantotto) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

ART. 4) I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Il corrispettivo è dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale della Società in Bologna, Via della Cooperazione n. 3.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi presso il Tesoriere del Comune. Le parti si obbligano a garantire, in attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del presente atto negoziale, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge 136/2010 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dia luogo a transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010, la Società dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3 della citata Legge 136/2010 l'Impresa dichiara che gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, al pagamento delle commesse pubbliche, è il seguente:

BANCA UNICREDIT SPA – IBAN IT83M0200802515000002700759.

Le persone delegate ad operare sul conto sono:

- HINNA ALESSANDRO, nato a Roma il 01/12/1974, residente a Roma (RM), Via Michele Amari n. 7, C.F. HNN LSN 74T01 H501L, Presidente;

- MALAGUTI DAVIDE, nato a Bologna il 25/03/1967, residente a Bologna (BO), Via Luigi Einaudi n. 12, C.F. MLG DVD 67C25 A944G, Procuratore.

La richiesta di eventuali variazioni delle modalità di pagamento sopra indicate, dovrà essere comunicata per iscritto dalla Società al competente Ufficio Ragioneria del Comune e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ART. 5) L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Società sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla Relazione tecnica approvata con Deliberazione di G.C n. 149 citata in premessa e del Capitolato Speciale d'Oneri.

ART. 6) Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

ART. 7) Tutte le controversie che potranno sorgere in relazione al presente contratto saranno definite ai sensi degli artt. 240 e 240/bis del D.Lgs. n.163/06.

ART. 8) La Società, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Oneri e degli artt. 40, comma 7, 113 comma 1 e 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006, come modificato dall'art. 16 comma 1 della Legge 221/2015 una **cauzione definitiva**, di € **359.569,67** (euro trecentocinquantanovemilacinquecentosessantanove e centesimi sessantasette), mediante polizza fidejussoria n. 921170, emessa da ELBA

Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Aelle, Genova (GE), Cod. 029 Subag. 296, in data 08/07/2016.

ART. 9) La Società ha presentato, ai sensi dell'art.129 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 26 e 27 del Capitolato Speciale d'Oneri:

- polizza di Responsabilità Civile verso Terzi **RCT/RCO** n. 102873284 e relativa Appendice – Atto di variazione polizza n. 102873284/12 in data 11/07/2016, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Pescara, Cod. Ag. 1/1809, Cod. Subag. 109, Ramo 60 - scadenza polizza in data 28/02/2017.

La Società si impegna ad integrare detta polizza su espressa richiesta del Comune qualora fossero evidenziati rischi non coperti e a presentare le quietanze di pagamento dei premi alle scadenze delle successive rate.

ART. 10) Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso D.L.gs 163.

ART. 11) Il Comune prende atto che, in virtù della dichiarazione presentata in sede di gara, la Società potrà avvalersi della facoltà di chiedere l'autorizzazione per il subappalto di parte del servizio per l'adempimento degli obblighi contrattuali sottoscritti. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 12) Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 Aprile 2013 n. 62 recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. Il presente contratto verrà altresì risolto immediatamente e automaticamente, qualora a seguito

della richiesta di informazione antimafia in premessa indicata, dovessero emergere cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.L.gs 159/2011.

ART. 13) PATTO DI INTEGRITÀ - Con le clausole del Patto di Integrità di cui al **documento n. 5** facente parte integrante del presente atto, si stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e della Società di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

ART. 14) La Società dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., di applicare ai lavoratori utilizzati per lo svolgimento del servizio, il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. La Società è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 15) A tutti gli effetti del presente contratto il domicilio della Società è eletto in Novara, Via Rosselli n. 1, presso la sede comunale.

ART. 16) Sono a carico della Società tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ART. 17) Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto

sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. N. 131/86.

ART. 18) Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

ART. 19) Tutte le controversie che potranno sorgere in relazione al presente contratto saranno definite ai sensi degli artt. 240 e 240/bis del D.Lgs. n.163/06.

ART. 20) Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e s.m.i., tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 21) Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le regole tecniche previste dall'art.71 del D.Lgs 82 del 7/3/2005, il documento contrassegnato "**Allegato A**" e composto dal seguente elaborato:

- Capitolato Speciale d'Oneri.

Sono parte integrante del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

documento 1 – Relazione tecnica approvata con Deliberazione di G.C n. 149

documento 2 – polizza fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all'art. 8 del presente atto;

documento 3 – polizza RCT/O di cui all'art. 9 del presente atto;

documento 4 - DUVRI e allegati;

documento 5 – patto di integrità.

I predetti elaborati numerati dal n. 1 al n. 5 saranno depositati agli atti presso l'Unità Contratti e Procurement del Comune di Novara, debitamente sottoscritti per accettazione dai contraenti con firma digitale, nonchè conservati secondo le regole tecniche previste dall'art.71 del D.Lgs 82 del 7/3/2005.

ART. 22) Il Comune di Novara si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 23) La Società dichiara sin d'ora di rinunciare ad azioni per il risarcimento di eventuali danni nei confronti del Comune di Novara nell'ipotesi di esito negativo del giudizio pendente avanti il TAR Piemonte (RG. 322/2016).

ART. 24) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del D.L.gs 163/2006 così come modificato dal D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge 17/12/2012, n. 221.

ART. 25) L'imposta di bollo per il contratto e per i relativi allegati è stata assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico

(M.U.I.) per l'importo complessivo di € 429,00 di cui € 45,00 per il contratto

ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis.1 della tariffa parte 1^ allegata al DPR

642/1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

Richiesto io Segretario Generale Supplente, in qualità di Ufficiale Rogante del

Comune di Novara, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia

mediante strumenti informatici su 11 (undici) facciate, dandone lettura alle

Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà,

per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica unitamente agli

elaborati elencati nell'art. 21, con modalità di firma digitale ai sensi dell'art.

1, comma 1, lett. s) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82 (C.A.D. codice dell'ammini-

strazione digitale).

Io sottoscritto, Segretario Generale Supplente, attesto che i certificati di firma

utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del

D.L.gs 7/3/2005, n. 82 (C.A.D.)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Elena Nannini (Firmato digitalmente)

PER LA SOCIETA'

Il Procuratore

Dott. Sergio Zaccarelli (Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

Dott. Marco Brusati (Firmato digitalmente)